

Regolamento dei contributi associativi e delle prestazioni di servizio

Regolamento dei contributi associativi e delle prestazioni di servizio

I.	In generale	4
II.	Contributo associativo	4
1	Contributo base e contributo camera	4
1.1	Associazione regionale, cat. RV	4
1.2	Azienda alberghiera, cat. B	4
1.3	Ristorante, cat. R	5
1.4	Azienda, cat. U	5
1.5	Socio personale, cat. P	5
2	Contributo per mille	5
3	Sconti	6
3.1	Sconto HOTELA	6
3.2	Sconto di gruppo	6
4	Tabella riassuntiva del sistema dei contributi associativi	8
III.	Prestazioni di servizio	10
5	Adesione all'assicurazione HOTELA	10
6	Uso del marchio	10
6.1	Associazione regionale, cat. RV	10
6.2	Azienda alberghiera, cat. B	10
6.3	Tutte le altre categorie di soci	10
7	Consulenza legale	11
8	htr hotelrevue	11
IV.	Disposizioni generali	11
9	Modifiche	11
10	Entrata in vigore	11

Impressum

Gennaio 2023

HotellerieSuisse
Monbijoustrasse 130
Casella postale
CH-3001 Berna
T +41 31 370 41 11
welcome@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

Il testo originale del presente regolamento dei contributi associativi e delle prestazioni di servizio è redatto in tedesco e viene tradotto in francese e italiano.

I. In generale

Il presente regolamento è valido per i soci della Società Svizzera degli Albergatori (SSA). Base del regolamento dei contributi associativi e delle prestazioni di servizio sono gli statuti dell'associazione.

II. Contributo associativo

Il contributo associativo si compone di contributo base, contributo camera e contributo per mille.

L'ammontare dei contributi associativi viene fissato dall'Assemblea dei/delle delegati-e. Non si riscuote alcuna quota di adesione. Il contributo associativo viene fatturato per un anno (anno civile) e ammonta per tutte le categorie, ad eccezione della categoria JM, ad almeno CHF 300.-. I contributi associativi vengono riscossi indipendentemente dai periodi di apertura delle aziende. In caso di persone giuridiche, società di persone e ditte individuali il contributo associativo è dovuto per ogni azienda.

I nuovi soci che aderiscono all'associazione nel corso di un anno civile pagano un forfait di CHF 300.- anziché il contributo base e per camera. Il contributo per mille è dovuto pro rata temporis. Non sono considerati nuovi soci ai sensi di questa disposizione i soci in caso di trapasso dell'azienda, cambio del-la direttore-trice o cambio della categoria di soci. In caso di dubbio, la decisione definitiva sull'obbligo contributivo spetta al comitato esecutivo.

Qualora i pernottamenti costituiscano la base per il calcolo del contributo associativo, la SSA è autorizzata a richiedere i pernottamenti direttamente all'Ufficio federale di statistica.

1 Contributo base e contributo camera

1.1 Associazione regionale, cat. RV

I soci della categoria RV sono esonerati dall'obbligo contributivo.

1.2 Azienda alberghiera, cat. B

a. I soci della categoria B versano un contributo base annuo che, scaglionato, si basa sul rispettivo audit di classificazione dell'azienda. Al riguardo fa stato l'audit di classificazione valido il 1° gennaio. Per gli alberghi con la distinzione aggiuntiva «Superior» viene applicato un supplemento sul contributo base.

b. Il contributo camera unificato ammonta annualmente a CHF 25.- per camera. Ai sensi del presente regolamento sono considerate camere le unità privatizzabili (camere, stanze per gruppi, appartamenti). Il riferimento è il numero di camere comunicato alla SSA al 1° gennaio.

1.3

Ristorante, cat. R

I soci della categoria R pagano un contributo base annuo di CHF 600.-.

1.4

Azienda, cat. U

I soci della categoria U pagano un contributo base annuo di CHF 1000.-.

1.5

Socio personale, cat. P

I soci personali (PM) pagano un contributo base annuo di CHF 300.-. I soci junior (JM) e i soci della VDH pagano un contributo base annuo di CHF 100.-. I soci onorari (EM) sono dispensati dal pagamento del contributo associativo.

2

Contributo per mille

Il contributo per i soci delle categorie B e R e della sottocategoria UT ammonta all'1,8 per mille della massa salariale lorda soggetta all'AVS, per i soci della sottocategoria UC allo 0,75 per mille della massa salariale lorda soggetta all'AVS. I soci della sottocategoria UA e della categoria P non devono versare il contributo per mille.

Per i soci affiliati alla cassa di compensazione per famiglie (CAF) della SSA (HOTELA) il contributo per mille viene riscosso tramite HOTELA insieme al contributo CAF. I soci non affiliati alla CAF della SSA (HOTELA) versano il contributo per mille direttamente alla segreteria della SSA. Essi devono comunicare direttamente alla segreteria il nome della loro cassa di compensazione AVS, nonché indicare fedelmente la massa salariale lorda soggetta all'AVS.

La segreteria della SSA ha il diritto di richiedere direttamente alle casse di compensazione competenti le masse salariali necessarie per il calcolo del contributo per mille. HOTELA e altre casse di compensazione AVS competenti sono autorizzate a comunicare per iscritto alla SSA le masse salariali dei membri loro affiliati.

3

Sconti

3.1

Sconto HOTELA

I soci delle categorie B, R e U con domicilio in Svizzera, che fanno ricorso ai prodotti assicurativi di HOTELA usufruiscono di sconti sul contributo per camere o sul contributo base. Le seguenti cinque assicurazioni sociali di HOTELA danno diritto a sconti:

- Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD
- Cassa d'asegni familiari (CAF)
- Previdenza professionale (2° pilastro/LPP)
- Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (LAMal)
- Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

3.1.1

Azienda alberghiera, cat. B

Per i soci della categoria B, lo sconto HOTELA si riferisce ai contributi per camera e ammonta al 10 % per tre assicurazioni, al 30 % per quattro assicurazioni e al 50 % per cinque assicurazioni.

3.1.2

Ristorante, cat. R

Se un socio della categoria R ha stipulato presso HOTELA le assicurazioni sociali AVS e CAF, sul contributo base sarà concesso uno sconto fisso di CHF 300.–.

3.1.3

Azienda, cat. U

Se un socio della categoria U ha stipulato presso HOTELA le assicurazioni sociali AVS e CAF, sul contributo base sarà concesso uno sconto fisso di CHF 500.–.

3.2

Sconto di gruppo

Se un gruppo alberghiero o una società di gestione con tutte le sue aziende è socio o socia della SSA, può beneficiare di uno sconto di gruppo sul contributo base. A seconda della struttura giuridica e operativa, si applicano diverse categorie di sconto. Le categorie di sconto non sono cumulabili. Disposizioni speciali vengono esaminate su richiesta. Il comitato esecutivo decide in via definitiva in merito alla concessione di sconti di gruppo.

3.2.1

Adesione di strutture resort

I soci della categoria B situati nella stessa località con un unico gestore e strutture centralizzate possono beneficiare dell'adesione come resort. Il contributo base è versato sulla base dell'audit di classificazione più elevato delle rispettive aziende, nonché dei contributi per camera per tutte le unità aziendali affiliate.

3.2.2

Adesione di gruppo cat. B

I soci della categoria B che appartengono a un gruppo alberghiero o a una società di gestione ricevono uno sconto sul contributo base a seconda delle dimensioni del gruppo.

- da 3 a 5 aziende 10 % di sconto sul contributo base
- da 6 a 9 aziende 30 % di sconto sul contributo base
- da 10 a 19 aziende 50 % di sconto sul contributo base
- a partire da 20 aziende 65 % di sconto sul contributo base

3.2.3

Adesione di gruppo cat. R

I soci della categoria R appartenenti a un gruppo o a una società di gestione pagano un contributo base ridotto di CHF 100.– per unità aziendale. Il presupposto è l'esistenza di una categoria di affiliazione superiore UT.

3.2.4

Caso particolare concernente l'adesione all'assicurazione HOTELA
I soci della categoria R, appartenenti a un gruppo o a una società di gestione e interessati esclusivamente a stipulare un'assicurazione sociale LAINF e/o IGM presso HOTELA, non pagano alcun contributo base. Il presupposto è l'esistenza di una categoria di affiliazione superiore UT. I soci affiliati della categoria R non hanno diritto alle prestazioni, ai sensi dell'art. III. Prestazioni di servizio del presente regolamento.

4 Tabella riassuntiva del sistema dei contributi associativi

Categoria	Sottocategoria	Contributo associativo				Sconti	
		Contributo base	Supplemento Superior	Contributo camera per unità privatizzabili	Contributo per mille	Sconto HOTELA	Sconto di gruppo
B	Progetto (fino all'apertura) ¹	CHF 300.–					
	Swiss Lodge/ standard semplice	CHF 300.–		CHF 25.–	1,8 ‰	max. 50 % ²	max. 65 % ³
	1 stella/standard semplice	CHF 300.–	CHF 100.–	CHF 25.–	1,8 ‰	max. 50 % ²	max. 65 % ³
	2 stelle/standard medio	CHF 500.–	CHF 150.–	CHF 25.–	1,8 ‰	max. 50 % ²	max. 65 % ³
	3 stelle/standard elevato	CHF 800.–	CHF 200.–	CHF 25.–	1,8 ‰	max. 50 % ²	max. 65 % ³
	4 stelle/standard superiore	CHF 1200.–	CHF 250.–	CHF 25.–	1,8 ‰	max. 50 % ²	max. 65 % ³
	5 stelle/standard massimo	CHF 1700.–	CHF 300.–	CHF 25.–	1,8 ‰	max. 50 % ²	max. 65 % ³
	Azienda in fase di ristrutturazione ⁴	da CHF 300.– a CHF 1700.–			1,8 ‰		max. 65 % ³
R	Ristorante	CHF 600.–			1,8 ‰	CHF 300.–	variabile
U	Catering (UC)	CHF 1000.–			0,75 ‰	CHF 500.–	
	Azienda turistica (UT)	CHF 1000.–			1,8 ‰	CHF 500.–	
	Altra azienda (UA)	CHF 1000.–				CHF 500.–	
P	Socio personale (PM)	CHF 300.–					
	Socio junior (JM)	CHF 100.–					

¹ Per i progetti l'interconnessione completa ai sensi dell'art. 14 degli statuti entra in vigore esclusivamente con l'apertura dell'azienda.

² Sul contributo per camera.

³ Sul contributo base.

⁴ La ristrutturazione deve essere comunicata alla SSA. Inoltre, questa deve comportare la chiusura dell'esercizio per almeno dodici mesi, affinché si possa prendere in considerazione una riduzione del contributo associativo. Non è ammessa la comunicazione a posteriori, o il rimborso di contributi associativi già versati.

III. Prestazioni di servizio

Ogni socio ha diritto a numerosi servizi e prodotti della SSA descritti nella brochure «La sua affiliazione a HotellerieSuisse. La chiave del suo successo». A integrazione, alcune precisazioni su determinati servizi.

5 Adesione all'assicurazione HOTELA

L'adesione all'assicurazione HOTELA richiede l'affiliazione alla SSA e/o a una delle sue associazioni regionali. Nel caso di società di gruppo (strutture di holding, società anonime ecc.) ogni unità aziendale affiliata deve disporre di un'adesione individuale alla SSA o alla relativa associazione regionale per poter beneficiare di un'affiliazione a HOTELA.

6 Uso del marchio

6.1 Associazione regionale, cat. RV

I membri della categoria RV hanno il diritto di indicare la loro appartenenza alla SSA mediante marchi denominativi e figurativi predefiniti. L'utilizzo del marchio «HotellerieSuisse» da parte delle associazioni regionali ed eventualmente delle loro sezioni è disciplinato nel contratto di prestazione di base.

6.2 Azienda alberghiera, cat. B

I soci della categoria B hanno il diritto di comunicare la propria affiliazione e la classificazione mediante marchi denominativi e figurativi prestabiliti e nel rispetto delle relative linee guida di pubblicazione. L'uso esclusivo del logo HotellerieSuisse non è permesso ai soci della categoria B.

6.3 Tutte le altre categorie di soci

Per le categorie R, U e P non sono previsti marchi denominativi o figurativi specifici. Inoltre, non è loro consentito utilizzare il logo di HotellerieSuisse.

7

Consulenza legale

I soci delle categorie B e R e delle sottocategorie UC e UT beneficiano di una consulenza legale gratuita nel caso di informazioni che non richiedono accertamenti completi né scambio di corrispondenza con il ricorrente o con terzi. I soci delle sottocategorie UA, PM e JM non hanno diritto a questa prestazione.

8

htr hotelrevue

La quota associativa versata comprende due abbonamenti al magazine «htr hotelrevue». In caso di rinuncia agli abbonamenti, non sussiste alcun diritto a un indennizzo finanziario.

IV.

Disposizioni generali

9

Modifiche

Le modifiche del presente regolamento necessitano della maggioranza di due terzi dei voti validi espressi dell'Assemblea dei/delle delegati-e.

10

Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato il 25 novembre 2022 dall'Assemblea dei/delle delegati-e. Esso sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2020 in considerazione delle modifiche decise dall'Assemblea dei/delle delegati-e il 1° giugno 2022. Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

